



Diritto & Fisco

**LE SOCIETÀ DI
COMODO**
in edicola con



LIBERALIZZAZIONI/ Pubblicato in G.U. il decreto 1/2012 che elimina l'obbligo per i professionisti

Compensi, il preventivo non serve Tutti gli oneri vanno comunicati. Non necessariamente per iscritto

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Il compenso del professionista va pattuito per iscritto solo se è il cliente a chiederlo. Gli iscritti agli ordini avranno il mero obbligo di comunicare il compenso al momento del conferimento dell'incarico indicando il dettaglio delle voci di costo, delle spese e dei contributi. E quanto emerge dall'articolo 9, inserito nel decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di ieri, in tema di professioni regolamentate. Tra la prima versione del dl uscita dal Cdm e quella (rivisitata) oggi disponibile la differenza è sostanziale giacché il preventivo, pena l'apertura di una procedura disciplinare, si rendeva necessario a prescindere che il cliente avesse conferito l'incarico (ante), mentre ora si parla chiaramente di determinazione degli onorari nel momento in cui il cliente ha effettuato la scelta (post), tenendo conto ulteriormente degli «oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico...».

Inoltre, è stato previsto che il «mandato professionale» (definizione più corretta), peraltro sempre predisposto dall'iscritto all'albo più oculato anche al fine di evitare ripensamenti ingiustificati da parte del cliente, oltre che all'indicazione presuntiva dell'onorario, debba indicare le singole prestazioni e tutte le ulteriori voci di costo, come spese, oneri e contributi. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera.

L'incarico professionale, inoltre, va coperto da assicurazione per eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività professionale e i dati della polizza vanno comunicati al cliente. L'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista. Va ancora evidenziata la discriminazione tra gli obblighi posti a carico dei professionisti iscritti agli ordini, rispetto a quelli non iscritti che, guarda caso, non dovendo tenere conto di queste disposizioni, creano vere e proprie «alterazioni» del mercato.

© Riproduzione riservata

Tutto da riscrivere il nuovo tirocinio (gratuito) per i praticanti

Tutto da riscrivere il nuovo tirocinio (gratuito) degli aspiranti professionisti. La norma prevista nel decreto legge sulla concorrenza (articolo 9 del dl liberalizzazioni) che prevede per i giovani un periodo di pratica non superiore ai 18 mesi, di cui sei svolti durante il corso di laurea, infatti, non trova applicazione nei principi contenuti negli attuali ordinamenti di ordini e collegi. Anche per quelle categorie, le economico-contabili soprattutto, che sulla normativa erano intervenute recentemente e in modo incisivo. Per non parlare, poi, delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, chimici, geologi, biologi, attuari) che, non avendo mai disciplinato fin ora l'obbligo del praticantato, si trovano davanti al dubbio se intervenire in materia oppure no.

Chi riguarda. Sono le categorie economico-giuridiche quelle che dovranno darsi più da fare per adeguare gli ordinamenti secondo i dettami del dl. Fatta eccezione per i notai, infatti, il tirocinio per avvocati, consulenti del lavoro e dottori commercialisti, è più lungo di 18 mesi pur prevedendo convenzioni ad hoc per svolgerne parte durante il corso universitario. È il caso, per esempio, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli unici ad avere

per legge (articolo 43 dlgs n. 139/05) la possibilità di effettuare il tirocinio che, complessivamente dura tre anni, sulla base di una Convenzione quadro stipulata tra lo stesso Cndcec e il Miur. Per i commercialisti, però, ridurre i tempi pone diversi problemi. Innanzitutto apre alla possibilità di divenire contestualmente idonei a esercitare la funzione di revisione legale e la professione di dottore commercialista. Questo alla luce di una direttiva europea che, nel disciplinare la materia delle revisioni legali dei conti, dice che «al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell'esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni». In sostanza si verrebbe a creare una disparità nella durata del tirocinio per i due soggetti e il praticante dovrebbe sostenere prima l'abilitazione per diventare commercialista e poi, proseguire con altri 18 mesi di tirocinio per completare il triennio per sostenere l'abilitazione per la funzione di revisore. Più semplice da risolvere, invece, il problema per i Consulenti del lavoro che dovranno, comunque, rimettere mano al regolamento (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3/08/11) appena entrato in vigore che aveva introdotto la possibilità di ridurre di un anno i due previsti per

il tirocinio grazie a convenzioni ad hoc. Sforbiciata in vista anche per gli avvocati il cui praticantato è attualmente svolto alla conclusione del quinquennio, mentre il notariato dovrà solo stipulare convenzioni specifiche visto che già dal 2006 ha ridotto il tirocinio a 18 mesi anticipandone sei nell'ultimo anno di laurea.

Chi non riguarda. Nessun tirocinio obbligatorio fino ad ora per i futuri ingegneri, architetti, biologi, chimici, geologi e attuari. In ogni caso resta il dubbio se queste categorie dovranno prevedere una disposizione ad hoc in materia, nei futuri ordinamenti. Ecco perché c'è chi nel caso non si farà trovare impreparato. Come gli architetti che sono pronti a risolvere una convenzione, mai applicata nel passato, ma stipulata, con la Conferenza nazionale dei presidi delle facoltà di architettura che definisce termini e modalità del tirocinio. Nessun intervento in materia, invece, per le categorie tecniche degli diplomati periti industriali, periti agrari e geometri che già prevedono un tirocinio semestrale durante la laurea triennale né per i dottori agronomi e i dottori forestali il cui tirocinio non supera i sei mesi.

di Benedetta Pacelli

© Riproduzione riservata

IL CONFRONTO

PROFESSIONI	DISCIPLINA ATTUALE SUL TIROCINIO
Agronomi e forestali	Dai tre ai sei mesi durante il corso di laurea
Agrotecnici	Diplomati: due anni di pratica presso uno studio tecnico Laureati triennale: almeno un semestre di pratica professionale
Architetti	Non esistono norme che prevedono l'obbligatorietà del tirocinio
Attuari	Non esistono norme che prevedono l'obbligatorietà del tirocinio
Avvocati	Due anni di tirocinio presso uno studio legale. L'iscrizione alle scuole di specializzazione consente di abbreviare di un anno
Biologi	Non esistono norme che prevedono l'obbligatorietà del tirocinio
Chimici	Non esistono norme che prevedono l'obbligatorietà del tirocinio
Commercialisti	C'è la possibilità di effettuare due anni (su 3) di tirocinio nel biennio specialistico universitario
Consulenti del lavoro	C'è la possibilità di svolgere un anno (su 2) di tirocinio durante il corso di studi universitario
Geologi	Non esistono norme che prevedono l'obbligatorietà del tirocinio
Geometri	Diplomati: due anni di pratica presso uno studio tecnico Laureati triennali: tirocinio di 6 mesi durante il corso di studi
Giornalisti	Pratica giornalistica per almeno 18 mesi in una redazione. In alternativa: attestato di frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine
Ingegneri	Non esistono norme che prevedono l'obbligatorietà del tirocinio
Periti agrari	Diplomati: due anni di pratica presso uno studio tecnico Laureati triennali: tirocinio di 6 mesi svolto tutto o in parte durante il corso di studi
Periti industriali	Diplomati: due anni di pratica presso uno studio tecnico Laureati triennali: tirocinio di 6 mesi svolto tutto o in parte durante il corso di studi
Notai	C'è la possibilità di svolgere di 6 mesi (su 18) di pratica durante l'ultimo anno universitario
Tecnologi alimentari	Non esistono norme che prevedono l'obbligatorietà del tirocinio

Altri articoli sul sito
[www.italiaoggi.it/
liberalizzazioni](http://www.italiaoggi.it/liberalizzazioni)